



Circolare n. 18 del 29/12/2021

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI **COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021), ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale: al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.

In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.

L'Ispettorato del Lavoro, inoltre, può adottare, verso il datore di lavoro, un provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Sul punto si attendono ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione secondo quali modalità il committente debba ottemperare a tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Si ricorda che:

la durata del lavoro autonomo occasionale non può essere superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno. Il lavoratore non è tenuto ad aprire una partita IVA per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. I lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS soltanto qualora i compensi corrisposti nell'arco dell'anno eccedano i 5.000 euro lordi annui, tenendo conto delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti; l'onere contributivo è posto per: - 2/3 a carico del committente; - 1/3 a carico del prestatore di lavoro. Il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d'acconto con aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il committente sia un sostituto di imposta (sono sostituti di imposta tutte le imprese / soggetti dotati di partita Iva e le associazioni). La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore. Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente.